

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
85/C 32/01	ECU.....	1
85/C 32/02	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio.....	2
85/C 32/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo.....	3
85/C 32/04	L-Lussemburgo: Lavori relativi all'organizzazione di conferenze scientifiche e tecniche e alla preparazione di testi destinati alla pubblicazione.....	3
85/C 32/05	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE.....	4
	Corte di giustizia	
85/C 32/06	Sentenza della Corte, del 10 gennaio 1985, nella causa 229/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale della corte d'appello di Poitiers): Associations des Centres Distributeurs Édouard Leclerc e Société anonyme Thouars Distributions e altri contro Société à responsabilité limitée «Au Blé Vert» (<i>Prezzo fisso dei libri</i>).....	5
85/C 32/07	Sentenza della Corte, prima sezione, del 15 gennaio 1985, nella causa 168/83: Laura Pasquali-Gherardi contro Parlamento europeo (<i>Dipendente — Infortunio sul lavoro — Domanda di risarcimento danni</i>).....	5
85/C 32/08	Sentenza della Corte, quarta sezione, del 15 gennaio 1985, nella causa 241/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Erich Rösler contro Horst Rottwinkel (<i>Convenzione di Bruxelles, articolo 16, n. 1 — Competenza esclusiva — Locazione d'immobili</i>).....	6
85/C 32/09	Sentenza della Corte, quinta sezione, del 15 gennaio 1985, nella causa 250/83: Fin-sider — Società finanziaria siderurgica per azioni, contro Commissione delle Comunità europee (<i>CECA — Quote — Aiuti nazionali</i>).....	6
85/C 32/10	Sentenza della Corte, quarta sezione, del 15 gennaio 1985, nella causa 253/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Sektkellerei CA Kupferberg & Cie. KG a.A. contro Hauptzollamt Mainz (<i>Regime fiscale degli alcoli</i>).....	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 32/11	Sentenza della Corte, prima sezione, del 15 gennaio 1985, nella causa 266/83: Euridiki Samara contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendente — Nozioni di «promozione» e di «assunzione»</i>)	7
85/C 32/12	Ordinanza del Presidente della Corte, del 17 dicembre 1984, nella causa 258/84 R: Nippon Seiko KK, contro Consiglio delle Comunità europee	8
85/C 32/13	Causa 302/84: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch, con ordinanza 20 novembre 1984, nella causa A. A. ten Holder contro amministrazione della Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging	8
85/C 32/14	Causa 305/84: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 21 dicembre 1984	8
85/C 32/15	Causa 306/84: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 21 dicembre 1984	9
85/C 32/16	Causa 307/84: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 21 dicembre 1984	9
85/C 32/17	Ricorso dell'Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 dicembre 1984	10
85/C 32/18	Causa 1/85: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht, con ordinanza 25 ottobre 1984, nella causa Horst Miethe contro Bundesanstalt für Arbeit	11
85/C 32/19	Causa 2/85: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 4 gennaio 1985	11
85/C 32/20	Causa 6/85: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon, con sentenza 19 novembre 1984, nella causa procuratore della Repubblica e direttore dipartimentale della concorrenza e del consumo contro Marcel Byrotheau, civilmente responsabile: SA Fontenay Distribution	12
85/C 32/21	Causa 7/85: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon, con sentenza 19 novembre 1984, nella causa procuratore della Repubblica e direttore dipartimentale della concorrenza e del consumo contro Henri Vincendeau, civilmente responsabile: SA Shedis Avenue	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

1 febbraio 1985

(85/C 32/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,5370	Dollaro USA	0,700790
Franco belga e lussemburghese fin.	44,6929	Franco svizzero	1,88737
Marco tedesco	2,22431	Peseta spagnola	122,989
Fiorino olandese	2,51584	Corona svedese	6,34706
Sterlina inglese	0,621268	Corona norvegese	6,43431
Corona danese	7,93610	Dollaro canadese	0,929528
Franco francese	6,79767	Scudo portoghese	121,762
Lira italiana	1371,27	Scellino austriaco	15,6206
Sterlina irlandese	0,715092	Marco finlandese	4,65815
Dracma greca	90,9416	Yen giapponese	179,613
		Dollaro australiano	0,866779
		Dollaro neozelandese	1,49168

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79
del Consiglio

(85/C 32/02)

Articolo 107, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 1985

Periodo di applicazione: secondo trimestre 1985

	Bruxelles (FB)	Francoforte (DM)	Amsterdam (Fl)	Londra (£)	Copenaghen (Dkr)	Parigi (FF)	Milano/Roma (Lit)	Dublino (£ Irl)	Atene (Dra)
100 FB	—	4,99619	5,64401	1,39708	17,8538	15,293	3 072,38	1,60393	203,712
100 DM	2 001,53	—	112,966	27,9628	357,348	306,094	61 494,6	32,103	4 077,34
100 Fl	1 771,79	88,522	—	24,7533	316,332	270,96	54 436,2	28,4182	3 609,35
1 £	71,5781	3,57617	4,03987	—	12,7794	10,9464	2 199,15	1,14806	145,813
100 Dkr	560,105	27,9839	31,6124	7,82509	—	85,657	17 208,6	8,98368	1 140,00
100 FF	653,893	32,6697	36,9058	9,13538	116,745	—	20 090,1	10,488	1 332,06
1 000 Lit	32,548	1,62616	1,83701	0,454721	5,81106	4,97758	—	0,522047	66,3041
1 £ Irl	62,3469	3,11497	3,51887	0,871034	11,1313	9,53473	1 915,54	—	127,008
100 Dra	49,089	2,45258	2,77059	0,68581	8,76424	7,50719	1 508,2	0,787352	—

1. Il regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio stabilisce che il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete i quali sono comunicati alla Commissione per l'applicazione del sistema monetario europeo.

2. Il periodo di riferimento è:

- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;
- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;
- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;
- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo

*(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pag. 43)
(85/C 32/03)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1446/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 9)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1447/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 12)	31. 1. 1985	21,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1604/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 36)	31. 1. 1985	40,98 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3402/84 della Commissione, del 3 dicembre 1984, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 17)	31. 1. 1985	224,86 ECU/t

L-Lussemburgo: Lavori relativi all'organizzazione di conferenze scientifiche e tecniche e alla preparazione di testi destinati alla pubblicazione

(85/C 32/04)

Procedura aperta

1. Commissione delle Comunità europee, Direzione generale mercato dell'informazione e innovazione, servizio comunicazione scientifica e tecnica, edificio Jean Monnet B4/086, L-2920 Lussemburgo.
Tel. 43 01-29 46.
lingue tedesca, inglese o francese, secondo precise istruzioni;
2. Gara pubblica d'appalto.
— raccolta e preparazione di vari testi per costituire gli originali da fotografare per la stampa offset di relazioni, di documenti di lavoro, di resoconti di conferenze, ivi compresi il montaggio delle illustrazioni e la correzione dei testi;
3. a)
— costituzione e gestione d'indirizzari, preparazione di elenchi di partecipanti alle conferenze.
- b) Lavori relativi all'organizzazione di conferenze scientifiche e tecniche e alla preparazione di testi destinati alla pubblicazione:
 - c) — dattilografia di testi scientifici e tecnici di vario grado di difficoltà, in genere nelle
 - d)

4. I termini d'esecuzione dei lavori saranno brevi, nonché improrogabili nel caso di documenti di lavori destinati ad essere distribuiti ai partecipanti di una conferenza prima o durante lo svolgimento.
5. a) Vedi punto 1.
b) 28 febbraio 1985.
c)
6. a) 21 marzo 1985.
b) Vedi punto 1.
c) Una delle tre lingue in cui le ditte saranno chiamate a lavorare: tedesco, inglese, francese.
7. a)
b)
- 8.
9. Le modalità di finanziamento e pagamento verranno fissate da uno più contratti quadro della durata di un anno, con possibilità di riconduzione, con la ditta o le ditte approvata (e).
- 10.
11. I lavori dovranno essere obbligatoriamente effettuati con macchine per l'elaborazione dei testi. L'offerente dovrà inoltre fornire:
 - una dichiarazione concernente il materiale e i mezzi di cui dispone per l'effettuazione dei lavori;
 - comprovare adeguata esperienza professionale di lavori analoghi negli ultimi tre esercizi.
12. Sei mesi.
13. — Condizioni finanziarie dell'offerta,
— pregio tecnico dell'offerta,
— esperienza professionale,
— possibilità di svolgere il lavoro a brevissima scadenza,
— facilità di contatti con i servizi richiedenti (frequente presenza a Lussemburgo).
- 14.
15. 22 gennaio 1985.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

La Commissione, con decisione 31 gennaio 1985, ha autorizzato la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche della voce 08.01 della tariffa doganale comune originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 1° febbraio 1985 sino al 31 marzo 1985.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 10 gennaio 1985

nella causa 229/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale della corte d'appello di Poitiers): Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc e Société anonyme Thouars Distribution e altri contro Société à responsabilité limitée «Au Blé Vert»⁽¹⁾

(Prezzo fisso dei libri)

(85/C 32/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 229/83 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla corte d'appello di Poitiers, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc, con sede in Parigi e société anonyme Thouars Distribution & autres con sede in Sainte Verge, société à responsabilité limitée «Au Blé Vert», con sede in Thouars; sig. Georges Lehec, residente in Auxerre; société anonyme Pelgrim, con sede in Thouars; Union syndicale des libraires de France, con sede in Parigi; sig. Ernest Marchand, residente in Thouars; sig.ra Jeanne Palluault in Demee, residente in Thouars, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 3, lettera f, e 5 del trattato CEE, la Corte composta dai sigg. Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e C. Kakouris, presidenti di sezione, A. O'Keefe, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliet, giudici; avvocato generale M. Darmon, cancelliere J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 10 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Allo stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dagli articoli 5, secondo comma; 3, lettera f) e 85 del trattato non vieta agli Stati membri di emanare una normativa ai sensi della quale il prezzo di vendita al dettaglio dei libri debba essere fissato dall'editore o dall'importatore di un libro e sia obbligatorio per tutti i dettaglianti, purché tale normativa rispetti le altre disposizioni specifiche del trattato, ed in particolare quelle che attengono alla libera circolazione delle merci.*

2. *Nell'ambito di una siffatta normativa nazionale costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietate dall'articolo 30 del trattato disposizioni*

— *in base alle quali spetti all'importatore di un libro, incaricato di espletare le formalità del deposito legale di un esemplare di tale libro, cioè al depositario principale, fissarne il prezzo di vendita al dettaglio,*

— *o che, per la vendita di libri editi nello stesso Stato membro interessato e reimportati dopo essere stati in precedenza esportati in un altro Stato membro, impongano il rispetto del prezzo di vendita fissato dall'editore, a meno che elementi oggettivi provino che tali libri sono stati esportati al solo scopo della loro reimportazione nell'intento di eludere tale normativa.*

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 168/83: Laura Pasquali-Gherardi contro Parlamento europeo⁽¹⁾

(Dipendente — Infortunio sul lavoro — Domanda di risarcimento danni)

(85/C 32/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 168/83, Laura Pasquali-Gherardi, segretaria stenodattilografa C2/3 presso il Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, 17, Boulevard Royal, con l'avv. domiciliatario V. Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis, contro Parlamento europeo (agente: M. Peter, assistito dall'avv. A. Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento di danni per illecito amministrativo, la Corte (prima sezione), composta dai

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 2. 11. 1983.

⁽¹⁾ GU n. C 239 dell'8. 9. 1983.

signori: G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keeffe e R. Joliet, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: sig. na. D. Louterman, amministratore, ha pronunciato, il 15 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 241/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Erich Rösler contro Horst Rottwinkel (*)

(Convenzione di Bruxelles, articolo 16, n. 1 — Competenza esclusiva — Locazione d'immobili)

(85/C 32/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 241/83, avente ad oggetto una domanda indirizzata alla Corte dal Bundesgerichtshof in materia di interpretazione da parte della Corte di giustizia, a norma del protocollo 3 giugno 1971, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e mirante ad ottenere nella causa dinanzi ad esso pendente tra Erich Rösler, Berlino, e Horst Rottwinkel, Bielefeld, una decisione in via pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 16, n. 1, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, riguardante la competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari e di locazioni d'immobili, dei giudici dello Stato contraente in cui si trova l'immobile, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn, cancelliere: sig. na. D. Louterman, amministratore, ha pronunciato, il 15 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'articolo 16, n. 1, della convenzione si applica a qualsiasi contratto di locazione d'immobili, anche stipulato per un breve periodo ed anche riguardante solo la cessione in uso di un alloggio per la villeggiatura.*

(*) GU n. C 316 del 22. 11. 1983.

2. *Rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui è situato l'immobile, contemplata dall'articolo 16, n. 1, della convenzione, tutte le azioni aventi ad oggetto le rispettive obbligazioni del locatore e del conduttore derivanti dal contratto d'affitto, ed in particolare le azioni riguardanti l'esistenza o l'interpretazione di contratti d'affitto, la loro durata, la reintegrazione del locatore nel possesso dell'immobile, la riparazione dei danni causati dal conduttore e il pagamento del canone d'affitto o delle spese accessorie a carico del conduttore, come quelle per il consumo di acqua, di gas e di elettricità. Non rientrano, invece, nella competenza esclusiva contemplata dal suddetto articolo le azioni che si riferiscono solo indirettamente all'uso dell'immobile locato, come quelle riguardanti la perdita del vantaggio delle vacanze e le spese di viaggio.*

SENTENZA DELLA CORTE

(quinta sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 250/83: Finsider — Società finanziaria siderurgica per azioni, contro Commissione delle Comunità europee(*)

(CECA — Quote — Aiuti nazionali)

(85/C 32/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 250/83, Finsider — Società finanziaria siderurgica per azioni, con sede in Roma con gli avv. ti Sergio M. Carbone del foro di Genova, e Roberto Barabino, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte Neuve, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Oreste Montalto), causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione n. 2748/83/CECA della Commissione, del 30 settembre 1983, recante seconda modifica della decisione n. 2177/83/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU n. L 269, pag. 55), la Corte (quinta sezione) composta dai signori: O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot, e R. Joliet, giudici;

(*) GU n. C 336 del 13. 12. 1983.

avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 253/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Sektkellerei CA Kupferberg & Cie. KG a.A. contro Hauptzollamt Mainz ⁽¹⁾

(Regime fiscale degli alcoli)

(85/C 32/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 253/83 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Sektkellerei CA Kupferberg & Cie. KG a.A. e Hauptzollamt Mainz domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 37 e 95 del trattato CEE, dell'articolo 3 dell'accordo 29 giugno 1970 fra la CEE e la Spagna (GU n. L 182, pag. 4) nonché dell'articolo 21, n. 1 dell'accordo 22 luglio 1972 fra la CEE e la Repubblica portoghese (GU n. L 301, pag. 165) in ordine all'applicazione di talune disposizioni contemplate dalla legge tedesca del 8 aprile 1922 sul monopolio di prodotti alcolici (Branntweinmonopolgesetz), la Corte (quarta sezione) composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, A. O'Keefe, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli articoli 95 e 37 del trattato CEE nonché gli articoli 21 e 3 dagli accordi tra la Comunità e, rispettivamente, il Portogallo e la Spagna vanno interpretati nel senso che essi non ostano alla riduzione di fatto del prezzo di vendita dell'alcool venduto dall'amministrazione del monopolio, durante un determinato periodo, se il

tasso d'imposta effettivamente applicato ai prodotti importati non era, durante questo periodo, superiore all'imposta effettivamente percepita sui prodotti nazionali corrispondenti.

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 266/83: Euridiki Samara contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendente — Nozioni di «promozione» e di «assunzione»)

(85/C 32/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 266/83, sig.na. Euridiki Samara, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Strassen, con l'avv. domiciliario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Dimitrios Goulousis), avente ad oggetto la domanda di annullamento del rifiuto della Commissione di rettificare l'inquadramento ottenuto dalla ricorrente a seguito di un concorso generale, la Corte (prima sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keefe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn, cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La decisione della Commissione del 16 febbraio 1983, con la quale si rifiuta di rettificare l'inquadramento della ricorrente, e la decisione della Commissione del 5 agosto 1983, con la quale viene respinto il reclamo della ricorrente, sono annullate.*

2. *Le spese sono poste a carico della Commissione.*

⁽¹⁾ GU n. C 346 del 22. 12. 1983.

⁽¹⁾ GU n. C 334 del 10. 12. 1983.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
CORTE**

del 17 dicembre 1984

nella causa 258/84 R: Nippon Seiko KK, contro Consiglio delle Comunità europee (*)

(85/C 32/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 258/84 R, Nippon Seiko KK, con sede in Tokio, Giappone, 2-3-2, Marunouchi, Chiyoda-Ku, rappresentata dagli avv. ti Jeremy Lever, Q.C. presso il Gray's Inn, Eleanor Sharpston, barrister presso il Middle Temple, e Robin Griffith, solicitor presso lo studio Coward Chance, avenue des Arts, 21-22, B-1040 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. C. Wolter, 8, rue Zithe, contro Consiglio delle CE (agenti: M. Peeters e E. Stein), interveniente: Commissione delle CE (agente: J. Temple Lang), il presidente della Corte ha pronunciato, il 17 dicembre 1984, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La domanda è respinta.*
2. *Le spese sono riservate.*

(*) GU n. C 326 del 7. 12. 1984.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch con ordinanza 20 novembre 1984, nella causa A. A. ten Holder contro amministrazione della Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

(Causa 302/84)

(85/C 32/13)

Con ordinanza 20 novembre 1984, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1984, nella causa A. A. ten Holder, residente in Dudel, contro amministrazione della Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, il Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, ad un lavoratore che, dopo aver prestato attività lavorativa sul territorio di uno Stato membro, fruisce di indennità di malattia in forza della legislazione di detto Stato membro (e che allorché gli vengono corrisposti gli assegni non svolga attività lavorativa sul territorio di un altro Stato membro), in forza delle disposizioni dell'articolo 13, n. 2, capoverso e lettera a), del regolamento (CEE) n.

1408/71 continui ad applicarsi la legislazione di detto Stato anche qualora, tra il momento in cui gli sono state riconosciute le spettanze all'assegno di malattia e la cessazione dell'attività lavorativa (e del rapporto di lavoro) sia trascorso circa un anno e mezzo.

2. Se, in forza dell'articolo 13, n. 2, primo capoverso e lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, il richiamo ad una legislazione di un determinato Stato membro in quanto legislazione applicabile ad un determinato lavoratore implichi che il lavoratore non possa venir considerato contemporaneamente, in forza soltanto del diritto nazionale di un altro Stato membro, assicurato secondo la normativa in materia di prestazioni d'invalidità di un altro Stato membro, il che comporta che questi, per effetto del diritto comunitario, viene privato delle spettanze alle prestazioni d'invalidità cui ha diritto in virtù della sola legislazione nazionale dell'altro Stato membro summenzionato.
3. Se ad un lavoratore migrante sul territorio della Comunità possano venire opposte condizioni come quelle prescritte dall'articolo 91, primo capoverso e lettera c) dell'AAW olandese.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 21 dicembre 1984

(Causa 305/84)

(85/C 32/14)

Il 21 dicembre 1984 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Fabro, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) Dichiarare che il Regno del Belgio, non rispettando il termine fissato dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975 (*) nella trasmissione dei dati indispensabili per la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri della stessa, è venuto meno agli obblighi impostigli dal suddetto regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1736/75 del 24 giugno 1975.

(*) GU n. L 183 del 14. 7. 1975.

b) Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

La Commissione fa presente che le statistiche relative agli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi costituiscono uno strumento necessario per l'attuazione della politica commerciale comune e che le statistiche del commercio tra gli Stati membri sono necessarie per l'armonioso funzionamento del mercato comune. Il ritardo nella trasmissione dei dati indispensabili per la compilazione delle statistiche provoca, per gli uffici della Commissione, difficoltà nell'elaborazione e nella pubblicazione mensile dei risultati comunitari. Continuando ad aumentare, questo ritardo impedisce perfino l'elaborazione e la pubblicazione dei risultati comunitari trimestrali e annuali completi entro termini adeguati, compromettendone così l'efficacia.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 21 dicembre 1984

(Causa 306/84)

(85/C 32/15)

Il 21 dicembre 1984 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Durand, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che, astenendosi dall'emanare, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, del 16 giugno 1975 ⁽¹⁾, delle quali la prima concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comporta misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la seconda riguarda il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato e dalle suddette direttive.
2. Condannare il convenuto alle spese.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

- Per quanto concerne la direttiva n. 75/362/CEE, la Commissione rileva che, a sua conoscenza, non sono state trasposte nell'ordinamento giuridico belga le disposizioni relative alle condizioni alle quali si può tener conto dei periodi di formazione di medico specialista compiuti in precedenza; le disposizioni concernenti l'uso del titolo professionale e la richiesta, all'atto del primo accesso alla professione, di un attestato di moralità o di onorabilità o di un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica; le disposizioni relative alla durata della procedura per l'accesso alla professione e quelle riguardanti la formula del giuramento o della dichiarazione solenne.
- Quanto al recepimento della direttiva n. 75/363/CEE, il Regno del Belgio deve adeguare il suo programma di formazione specializzata per conformarsi alla durata minima degli studi (4 anni) oppure chiedere la cancellazione dall'elenco delle specializzazioni di cui all'articolo 7 della direttiva n. 75/362/CEE della medicina tropicale come specializzazione riconosciuta in Belgio.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 21 dicembre 1984

(Causa 307/84)

(85/C 32/16)

Il 21 dicembre 1984 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Griesmar e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) Dichiarare che, stabilendo il requisito della cittadinanza francese per la nomina e l'assunzione in ruolo in posti permanenti di infermiere(a) presso ospedali pubblici, la Repubblica francese viene meno agli obblighi impostile dal trattato CEE.

b) Condannare la Repubblica francese alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

La Commissione sottolinea il carattere fondamentale che riveste, nell'ordinamento giuridico comunitario, il divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, stabilito dall'articolo 48 del trattato e dal regolamento (CEE) n. 1612/68. Essa rileva che, anche se l'articolo 48, n. 4, del trattato comporta, quanto alla portata di detto divieto, una deroga relativamente ai posti nella pubblica amministrazione, questa deroga non si estende a qualsiasi posto nella pubblica amministrazione.

Occorre infatti tener conto del carattere comunitario dei limiti stabili dall'articolo 48, n. 4, alle deroghe al principio della libera circolazione dei lavoratori; la Corte di giustizia ha definito i posti ai sensi della precitata disposizione come «posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche»⁽¹⁾.

Secondo la Commissione, i posti permanenti di infermiere presso gli ospedali pubblici, per i quali è prevista in Francia la nomina e l'assunzione in ruolo come pubblico dipendente, non corrispondono alla definizione di cui sopra.

⁽¹⁾ Sentenza del 17. 12. 1980 (causa 149/79, Commissione c/ Regno del Belgio), Raccolta 1980, pag. 3881.

Ricorso dell'Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 dicembre 1984

(Causa 310/84)

(85/C 32/17)

Il 24 dicembre 1984 l'Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor», con sede in Puteaux

(Francia), La Défense 9 — 4, place de la Pyramide, con l'avv. L. Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. M. Neuen-Kauffman, 18, avenue de la Porte-Neuve, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Dichiarare il ricorso ricevibile.
- Annullare il parere 16. 11. 84 della Commissione, in quanto è sfavorevole al progetto di costruzione di un impianto di cromatura elettrolitica.
- Porre le spese interamente a carico della Commissione.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

— Sulla ricevibilità del ricorso:

La ricorrente fa presente che la Commissione ha emesso, in base all'articolo 54 del trattato CECA, un parere sfavorevole circa un progetto d'investimento; essa rileva che detto parere costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA e che il destinatario di un siffatto parere riceve una decisione lesiva e impugnabile con ricorso d'annullamento.

— Nel merito:

La ricorrente contesta il parere della Commissione in quanto è sfavorevole al progetto d'investimento concernente la costruzione di un impianto di cromatura elettrolitica nello stabilimento di Mardyck.

— Per la fabbricazione di prodotti rientranti nella denominazione «banda stagnata» e «tin free steel». Secondo la ricorrente, infatti, le condizioni stabilite dalle decisioni n. 2320/81⁽¹⁾ e 3302/81⁽²⁾ sono state rispettate nel senso che non si è verificato un incremento della capacità globale dello stabilimento di Mardyck rispetto alle indicazioni fornite al tempo della costruzione di questo e che dal progetto d'investimento non risulta affatto una capacità nuova che richieda una chiusura compensatrice d'impianto.

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 13. 8. 1981.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 20. 11. 1981.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht, con ordinanza 25 ottobre 1984, nella causa Horst Miethe contro Bundesanstalt für Arbeit

(Causa 1/85)

(85/C 32/18)

Con ordinanza 25 ottobre 1984, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 gennaio 1985, nella causa Horst Miethe, Kesselstraße 86, D-5100 Aquisgrana contro Bundesanstalt für Arbeit, Regensburger Straße 104, D-8500 Norimberga, il Bundessozialgericht — VII Sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali.

1. Se la competenza dell'ente del luogo di residenza per le prestazioni a frontalieri in disoccupazione completa, definita dall'articolo 71, n. 1, lettera a) punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾, significhi che il diritto alle prestazioni nei confronti dell'ente competente dello Stato di occupazione è escluso anche quando esso sussista in forza della normativa di quest'ultimo, nonostante la residenza all'estero, in particolare perchè il frontaliere disoccupato si tiene a disposizione dell'ufficio del lavoro dello Stato di occupazione.

2. In caso di soluzione affermativa della questione 1:

a) Se la competenza esclusiva dell'ente del luogo di residenza ai sensi dell'articolo 71, n. 1, lettera a) punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 sussista anche qualora il frontaliere

- abbia finora lavorato — e, fino a pochi anni fa, anche risieduto — sempre e soltanto nello Stato di occupazione, di cui è cittadino,
- mantenga nel luogo di occupazione un ufficio da cui gestisce tanto la propria attività di lavoratore subordinato quanto, durante la disoccupazione, la ricerca del lavoro limitata al solo Stato di occupazione,
- possieda, unitamente all'ufficio, un posto letto che, durante il periodo di occupazione, utilizza regolarmente una o due volte la settimana, e durante la ricerca del lavoro anche più sovente,

— durante l'assenza dall'ufficio venga informato telefonicamente da una terza persona in merito alle chiamate dei clienti o dell'ufficio del lavoro,

— e infine mantenga, sia dalla sua abitazione in prossimità del confine, sia dal suo ufficio, i contatti privati e di lavoro esclusivamente nello Stato di occupazione, in cui si trova anche l'intera cerchia delle sue amicizie e conoscenze.

b) Se per un tale frontaliere «atipico» venga in considerazione un'applicazione analogica dell'articolo 71, n. 1, lettera b) punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 4 gennaio 1985

(Causa 2/85)

(85/C 32/19)

Il 4 gennaio 1985 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Jacob, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che, accordando, all'atto della stipulazione di contratti della pubblica amministrazione, delle preferenze a talune associazioni professionali (società cooperative operaie di produzione, artigiani, società cooperative di artigiani e società cooperative di artisti) e associazioni riconosciute di produttori agricoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 30 e seguenti del trattato.

2. Condannare la Repubblica francese alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

La Commissione rileva che, a proposito della stipulazione di contratti pubblici di fornitura, di appalto di opera o di servizi, la normativa francese accorda pre-

⁽¹⁾ GU 1971, n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

ferenze, riserve e altri vantaggi a talune associazioni e organizzazioni professionali; la concessione di dette preferenze, riserve e altri vantaggi è subordinata alla condizione che gli interessati siano cittadini francesi oppure esercitino un'attività economica in Francia; questa circostanza ha l'effetto di privilegiare i prodotti nazionali e, pertanto, di ostacolare l'importazione dei prodotti provenienti da altri Stati membri; di conseguenza, secondo la Commissione, le norme che istituiscono i summenzionati vantaggi costituiscono misure di effetto equivalente vietate dall'articolo 30 del trattato CEE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon, con sentenza 19 novembre 1984, nella causa procuratore della Repubblica e direttore dipartimentale della concorrenza e del consumo contro Marcel Byrotheau, civilmente responsabile: SA Fontenay Distribution

(Causa 6/85)

(85/C 32/20)

Con sentenza 19 novembre 1984, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1985, nella causa procuratore della Repubblica e direttore dipartimentale della concorrenza e del consumo contro Marcel Byrotheau, civilmente responsabile: SA Fontenay Distribution, il tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

Se gli articoli 3, lettera f), e 5 del trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957 vadano interpretati nel senso che vietano l'istituzione in uno Stato membro,

per legge o regolamento, di prezzi minimi imposti per la vendita di benzina normale e super.

Se la fissazione di tali prezzi minimi possa costituire una restrizione quantitativa all'importazione o una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 30 del trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon, con sentenza 19 novembre 1984, nella causa procuratore della Repubblica e direttore dipartimentale della concorrenza e del consumo contro Henri Vincendeau, civilmente responsabile: SA Shedis Avenue

(Causa 7/85)

(85/C 32/21)

Con sentenza 19 novembre 1984, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1985, nella causa procuratore della Repubblica e direttore dipartimentale della concorrenza e del consumo contro Henri Vincendeau, civilmente responsabile: SA Shedis Avenue, il tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

Se gli articoli 3, lettera f), e 5 del trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957 vadano interpretati nel senso che vietano l'istituzione in uno Stato membro, per legge o regolamento, di prezzi minimi imposti per la vendita di benzina normale e super.

Se la fissazione di tali prezzi minimi possa costituire una restrizione quantitativa all'importazione o una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 30 del trattato.
